

BILANCIO

Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

di Federica Furlani

Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione sono **operazioni di vendita** che possono avere per oggetto beni, titoli o valori, che comportano **l'obbligo di riacquisto** da parte del venditore della cosa originariamente venduta a una certa data e ad un certo prezzo.

Il loro trattamento contabile è disciplinato dai seguenti articoli del codice civile:

- *“Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore”* ([articolo 2424-bis](#));
- *“I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio”* ([articolo 2425-bis](#)).

Dato quindi per assodato che le attività oggetto della compravendita con obbligo di retrocessione rimangano iscritte come tali nello stato patrimoniale del venditore a **“pronti”**, il trattamento contabile della somma ricevuta dal cedente/corrisposta dall’acquirente per la vendita/acquisto iniziale dipende dalla natura, **finanziaria o operativa**, dell’operazione.

Nel caso di **operazione finanziaria**, caratterizzata da **prezzo a pronti inferiore al prezzo a termine**, il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un **debito verso il venditore a termine**.

La **differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore)** sarà imputata a conto economico per competenza nella voce **C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”** e, come contropartita, troverà il debito verso il venditore a termine.

Tale debito si chiuderà al momento dell’operazione di retrocessione (ovvero quando sarà restituita la somma ricevuta maggiorata dei relativi oneri).

Specularmente **l’acquirente a pronti** iscriverà un **credito finanziario**, che si chiuderà al momento dell’operazioni di retrocessione, in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale e la differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore) sarà imputata a conto economico per competenza quale provento finanziario nella voce **C.16 “Altri proventi finanziari”**.

Nell’altra ipotesi, in cui cioè l’operazione ha una **natura operativa** (prestito di un bene), ovvero quando il **prezzo a pronti è superiore al prezzo a termine**, è necessario distinguere se

l'operazione verte su un bene di natura finanziaria o di altra natura.

Se l'operazione verte su un **bene di natura non finanziaria** (ad es. un impianto) il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale:

- un **debito verso il debitore a termine** corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e
- un **risconto passivo** per la differenza (positiva) tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l'uso del bene al venditore a termine, e sarà rilasciato a conto economico in quote costanti come provento (voce A.5 "Altri ricavi e proventi").

L'acquirente a pronti rileva invece i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale come crediti, ma limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene. La parte corrisposta al venditore a pronti in relazione al godimento temporaneo del bene è invece iscritta tra i risconti attivi e rilasciata per competenza a conto economico nella voce **B8 "Costi per il godimento di beni di terzi"**.

Se invece l'operazione verte su un **bene di natura finanziaria** (ad es. partecipazioni o titoli) la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) sarà imputata dal venditore a pronti a conto economico per competenza come provento finanziario nella voce C.16 "Altri proventi finanziari".

L'acquirente a pronti iscriverà specularmente la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) a conto economico per competenza come onere finanziario nella voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

Entrambi nella **nota integrativa** avranno cura di indicare, come richiesto dall'[**articolo 2427, comma 1, lettera 6-ter, cod. civ.**](#), distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

IL "NUOVO" BILANCIO D'ESERCIZIO E LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI EFFETTI DELLA TRANSIZIONE

Scopri le sedi disponibili